

**D.g.r. 4 febbraio 2019 - n. XI/1213**  
**Criteri generali per l'introduzione del Rating di legalità, in attuazione dell'articolo 9, c. 4 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività»**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legge 1/2012, modificato dal decreto legge 29/2012 e convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012, che all'articolo 5 ter «Rating di legalità delle imprese», prevede quanto segue:

- all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) è attribuito il compito di procedere, in raccordo con i Ministeri della giustizia e dell'interno, alla elaborazione ed all'attribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, secondo i criteri e le modalità stabilite da un regolamento dell'Autorità garante della concorrenza;
- del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello Sviluppo Economico;

Visto altresì il decreto 20 febbraio 2014, n. 57 - MEF/MISE - «Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti», che disciplina le modalità di applicazione del rating di legalità per la concessione di finanziamenti e per l'accesso al credito bancario da parte delle imprese;

Preso atto che con delibera del 15 maggio 2018, n. 27165 «Regolamento attuativo in materia di rating di legalità» l'AGCM ha stabilito i requisiti e il procedimento per l'attribuzione e la valutazione del «rating di legalità», nonché per il rinnovo, sospensione e revoca;

Vista la legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività», che si pone l'obiettivo di promuovere la crescita competitiva e la capacità di innovazione del sistema produttivo, unitamente all'attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia;

Visto in particolare l'articolo 9 «Sistema integrato dei controlli», che al comma 4 prevede che la Giunta Regionale promuova azioni per favorire l'ottenimento del rating di legalità di cui al Regolamento di attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che, sulla base della normativa e delle disposizioni sopra richiamate possono richiedere ed ottenere il rating di legalità le imprese che:

- hanno sede operativa sul territorio nazionale;
- hanno un fatturato minimo di due milioni di euro nell'anno precedente alla richiesta di rating;
- sono iscritte da almeno due anni al Registro imprese alla data della richiesta di attribuzione del rating;
- rispettano i requisiti sostanziali richiesti dai Regolamenti nazionali;

Preso atto che:

- sulla base dei dati pubblicati sul portale dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, alla data del 24 dicembre 2018, oltre 6.400 imprese italiane risultano in possesso del rating di legalità, di cui 980 con sede operativa sul territorio lombardo;
- in Lombardia, sulla base dei dati al terzo trimestre 2018, risultano attive oltre 800.000 imprese;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo per l'XI Legislatura, approvato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018, che impegna Regione Lombardia in un processo teso a rendere più efficaci e rigorose le procedure anticorruzione e le misure in materia di trasparenza e legalità e indica tra le azioni prioritarie uno specifico risultato atteso dedicato al miglioramento complessivo ed integrato del sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza (Risultato Atteso 16 Ist. 1.11);

Preso atto che nel Comitato Direttori del 19 dicembre 2018 è stata presentata una specifica informativa relativa al tema dell'applicazione del rating di legalità nella concessione di finanziamenti regionali a favore delle imprese, al fine di dare concreta attuazione alla legge regionale 19 aprile 2014, n. 11;

Ritenuto pertanto opportuno prevedere dei criteri generali per l'introduzione del «rating di legalità» nelle procedure regionali di concessione di finanziamenti e contributi alle imprese, secondo quanto indicato nell'Allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, a fine di incentivare le aziende a richiedere e ottenere il rating di legalità e dare concreta attuazione a quanto disposto dalla Legge Regionale 11/2014;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni addotte in premessa, i criteri generali per l'introduzione del «rating di legalità» di cui all'articolo 5-ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, per la concessione di contributi e finanziamenti regionali alle imprese, secondo quanto indicato all'Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul portale istituzionale [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

## Allegato A)

### **Criteria generali per l'introduzione del rating di legalità ex articolo 9, comma 4 della Legge Regionale 11/2014 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività"**

#### **1. PREMESSA**

Il **rating di legalità**, introdotto dal legislatore statale, è un **indicatore sintetico** del rispetto di elevati **standard di legalità** da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta.

I requisiti per ottenere il rating di legalità sono definiti con provvedimenti dell'**Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato** (AGCM) e attengono al possesso di requisiti di moralità, all'adozione di comportamenti trasparenti, all'adesione a codici etici di Autoregolamentazione, alla presenza di forme di RSI e in generale al grado di attenzione riposto nella gestione corretta e trasparente del business.

Il riconoscimento è **rilasciato dall'AGCM** - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - e si sostanzia nell'attribuzione di un punteggio compreso tra un minimo di una e un massimo di tre **stellette**.

Il rating di legalità ha **durata di due anni** dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta dell'impresa interessata.

#### **2. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL RATINGI DI LEGALITA' NEI PROCEDIMENTI REGIONALI DI ASSEGNAZIONE DI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI**

Del **rating di legalità** previsto dalle leggi statali di riferimento si tiene conto nei **procedimenti di assegnazione di finanziamenti e contributi** di cui è RUP (Responsabile Unico del Procedimento) un **Dirigente regionale**, attuati tramite procedure automatiche o valutative o negoziali, finalizzate alla concessione di benefici sotto forma di credito d'imposta, bonus fiscale, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato, destinati all'**imprese** con le seguenti caratteristiche:

- costituite in forma individuale o collettiva;
- con sede operativa nel territorio nazionale;
- con fatturato minimo di due milioni di euro nell'esercizio precedente alla richiesta di rating;
- con iscrizione nel Registro delle imprese da almeno due anni alla data della richiesta di rating;
- in possesso dei requisiti richiesti dai Regolamenti attuativi nazionali.

### 3. MODALITA' DI APPLICAZIONE

Regione Lombardia, in occasione della concessione di finanziamenti alle imprese, prevede almeno uno dei seguenti **sistemi di premialità** nei confronti delle imprese in possesso del "rating di legalità, all'interno dei criteri di selezione e valutazione:

- **preferenza in graduatoria;**
- **attribuzione di un punteggio aggiuntivo;**
- **riserva di una quota delle risorse finanziarie allocate.**

Il sistema di premialità è prescelto in considerazione della natura, dell'entità e della finalità del finanziamento, nonché dei destinatari e della procedura prevista per l'erogazione e può essere graduato in ragione del punteggio conseguito in sede di attribuzione del rating.

### 4. VERIFICHE

Le Direzioni Generali concedenti, prima dell'erogazione del finanziamento/contributo, sono tenute ad effettuare un **controllo** circa la permanenza del requisito del rating di legalità, tramite gli **elenchi pubblicati** sul sito dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato.